

— in ogni caso, ordinare alla Commissione il pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute dalla Alliance One dinanzi al Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

La Alliance One chiede (i) l'integrale annullamento della decisione impugnata e, in aggiunta, (ii) l'annullamento dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 20 ottobre 2005 nel caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia, nella parte in cui essa riguarda la Standard Commercial Corp. (SCC), la Dimon Inc. (Dimon) e la Alliance One e di conseguenza (iii) la riduzione delle ammende inflitte alla Transcatlab S.p.A. (Transcatlab) e alla Dimon Italia S.r.l. (Dimon Italia, ora Mindo) di modo che le ammende non superino il 10 % del loro fatturato nell'ultimo anno finanziario ovvero, in via subordinata, (iv) la riduzione dell'ammenda inflitta alla Transcatlab e alla Dimon Italia (ora Mindo) in quanto il fattore moltiplicatore non è applicabile; (v) in ogni caso, che venga ordinato alla Commissione di sopportare tutte le spese, comprese quelle sostenute dalla Alliance One dinanzi al Tribunale.

La Alliance One sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

- in primo luogo il Tribunale ha violato l'articolo 296 TFUE e gli articoli 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Non avendo proceduto ad un'analisi concreta e completa dei mezzi di prova rilevanti prodotti dalla ricorrente per confutare la presunzione di influenza decisiva e, conseguentemente, non avendo adeguatamente motivato il rigetto di tali mezzi di prova, il Tribunale ha reso di fatto inconfutabile la presunzione di esercizio del controllo, violando così i principi di presunzione di innocenza, legalità e responsabilità individuale.
- in secondo luogo, respingendo i mezzi di prova offerti dalla Alliance One, il Tribunale ha disapplicato i principi generali relativi all'onere della prova ed alle regole processuali in materia probatoria ed ha, in ogni caso, violato i diritti della difesa della ricorrente.

**Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 dall'Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011, causa T-232/06, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea**

**(Causa C-597/11 P)**

(2012/C 25/79)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, Δικηγόροι)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Tribunale;
- esercitare la competenza estesa al merito e annullare la decisione della Commissione (DG Fiscalità e Unione doganale) di respingere l'offerta della ricorrente — presentata nell'ambito della gara d'appalto TAXUD/2005/AO-001, relativa alla prestazione di servizi per la definizione di specifiche, lo sviluppo, la manutenzione e il supporto di sistemi informatici doganali per i progetti informatici della DG TAXUD (CUST-DEV) (GU 2005/S 187-183846) — e di aggiudicare lo stesso appalto ad un altro offerente, comunicata alla ricorrente con lettera del 19 giugno 2006, concedendo il risarcimento dei danni richiesto;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese e degli altri costi relativi al giudizio sostenuti dalla ricorrente, ivi compresi quelli correlati al procedimento di primo grado.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

In primo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'adottare un'interpretazione erronea, da un lato, degli articoli 89, paragrafo 1, e 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario, nonché dell'articolo 140, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 141, paragrafo 2, delle norme di applicazione e, dall'altro, dei principi della parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e della libera concorrenza.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato in quanto ha interpretato erroneamente e ha travisato le prove dedotte.

Inoltre, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo interpretato erroneamente la modifica dei criteri di selezione, non avendo esaminato la sussistenza di numerosi errori manifesti nella valutazione dell'offerta e non avendo adeguatamente motivato la sentenza impugnata.